

Prot. n. AIA/CRA/05/9050

Bologna, 29/3/05

**Oggetto: Oggetto: parere in merito al riconoscimento in Italia di un "diploma di parrucchiere," conseguito in Germania**

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Ravenna in data 18/10/04 prot. n. 15518 in merito all'oggetto, nella seduta del 21/03/05 ha deciso quanto di seguito.

La direttiva 82/489/CEE, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri nei paesi comunitari, è stata abrogata dall'allegato B della direttiva 1999/42/CE.

L'Unione europea ha adottato nel '99 tale direttiva, riguardante il riconoscimento della formazione nei settori dell'artigianato, del commercio e dei servizi, con la quale si è inteso avviare un meccanismo di equivalenza dei diplomi per le attività non inserite nel sistema generale di riconoscimento.

Essa applica principi analoghi per alcune professioni regolamentate, il cui esercizio in un altro Stato dell'Ue è subordinato al possesso di un'esperienza professionale.

In linea generale, gli Stati membri sono tenuti ad accettare come prova sufficiente delle conoscenze e delle attitudini richieste sul loro territorio, il precedente svolgimento dell'attività di cui trattasi, per una durata determinata in un altro Stato membro, in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente d'impresa.

Tale periodo varia da una professione all'altra e può essere ridotto o sostituito in funzione della formazione dell'interessato o dell'esperienza professionale addizionale maturata come lavoratore dipendente.

La direttiva permette quindi, alle persone che non dispongono dell'esperienza professionale richiesta, di chiedere il riconoscimento, a talune condizioni, di diplomi, certificati o di altri titoli di formazione.

Occorre poi menzionare, in particolare, l'articolo 6 del D. Lgs n. 229/02, decreto attuativo della direttiva citata, inerente le procedure di riconoscimento.


L'articolo prevede, al secondo comma, che, per l'attività di cui alla "Lista m" del decreto stesso e cioè quella di parrucchiere, la domanda per il riconoscimento

della formazione svolta nell'Unione europea debba essere indirizzata al Ministero delle attività produttive.

Alla richiesta dovranno essere allegati un documento attestante il possesso della cittadinanza di uno Stato membro, nonché il diploma o il titolo comprovante il possesso delle qualifiche necessarie all'esercizio della stessa professione nel proprio Stato di provenienza.

In conclusione, come si evince chiaramente dall'art. 6 del D. Lgs n. 229/02, ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Germania, la competenza spetta, non alle Commissioni territorialmente competenti in materia di artigianato, ma, per il caso in esame, il "diploma di parrucchiere", al Ministero delle attività produttive.


Il Presidente CRA  
Glaucio Cavassini





CAMERA DI CoMMERCIO INDUstrIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
RAVENNA

REGIONE EMILIA ROMAGNA Commissione Provinciale Artigianato



Ufficio di Segreteria

Ravenna, 18 ottobre 2004

**Oggetto: Richiesta validità titolo di studio.**

Con la presente la scrivente Commissione chiede a codesto Spett.le Assessorato un parere in merito alla validità del "Diploma di Maestro Parrucchiere" rilasciato dalla Camera di Commercio di Colonia, che si allega in copia, conseguito dal Sig. \*\*\*\*\* in data 26 gennaio 2004 e se lo stesso sia equiparabile ad uno dei titoli riconducibili a quelli idonei per il riconoscimento della qualifica professionale di parrucchiere.

La scrivente CPA, si attiva a seguito di richiesta specifica del soggetto interessato al rilascio della qualifica professionale di parrucchiere, considerando che sono state emanati diversi provvedimenti in materia di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una attività autonoma, (quali la direttiva Cee recepita dal D.Lgs del 02.05.1994 n. 319 e il recente orientamento del Ministero Attività Produttive sul riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti fuori dall'Italia,) ma nessuno con riferimento ai settori dell'acconciatura e dell'estetica.

In attesa di una sollecita risposta motivata dalla volontà di non penalizzare l'interessato si porgono distinti saluti.